**Assemblee studentesche**

**Cosa sono:**  
il diritto soggettivo degli studenti di riunirsi in assemblea e' stato previsto dalla normativa, in base alla quale "gli studenti della scuola secondaria superiore e gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola". Le assemblee sono "occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della societa in funzione della formazione culturale e civile degli studenti". Il diritto degli studenti di riunirsi in assemblea, "non e' rimesso a facolta' discrezionale del preside o di altri organi" ; tuttavia, l'esercizio del diritto e' vincolato all'osservanza di alcune modalita' stabilite dalla legge.

**Come si svolgono:**  
l'assemblea di istituto deve darsi un Regolamento per il proprio funzionamento. Gli studenti hanno il diritto e il dovere (ma non l'obbligo) di partecipare all'assemblea richiesta dai loro rappresentanti, come accade per l'esercizio di voto da parte dei cittadini maggiorenni.

**Quante se ne possono svolgere e quando:**  
possono essere svolte – nei limiti di una al mese – sia l'**assemblea d'istituto, fuori** dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilita' dei locali, sia, sempre nei limiti di una al mese con esclusione del mese conclusivo delle lezioni, l'assemblea d'istituto**durante** l'orario delle lezioni. Si puo' svolgere un'**assemblea di classe** della durata di due ore. L'assemblea di classe non puo' essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile puo' svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilita' dei locali.

**Partecipanti e vigilanza:**  
la normativa non prevede alcun obbligo di presenza dei docenti alle assemblee di istituto degli studenti, nei giorni di svolgimento dell'assemblea studentesca e in assenza di riunioni collegiali appositamente programmate. All'assemblea di classe o di istituto, in base alla normativa, "**possono** assistere, oltre al preside o un suo delegato, i docenti che lo desiderino".  
Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, puo' essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. La partecipazione di questi esperti deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.  
Il Dirigente scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilita' di ordinato svolgimento dell'assemblea.

**Riferimenti normativi**  
[**Decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974**](http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Strumenti/Riferiment/D-P-R-/DPR31-05-1974_416.pdf)  
[**Decreto legislativo n,. 297/1994, artt. 12, 13, 14**](http://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dlgs160494.pdf)  
Circolare ministeriale 312/1979, par. I